

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4297

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AULETA, UMIDI SALA, DONAZZON, BELLOCCHIO, BRUZZANI,
SERRA, ROMANI, DI PIETRO, TAGLIABUE, POLIDORI, MONELLO,
TRABACCHI, PASCOLAT**

Presentata il 24 ottobre 1989

Disposizioni fiscali relative agli enti pubblici e privati diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti modifiche al sistema contabile e fiscale introdotte con il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, stanno avendo, in non pochi casi, conseguenze non previste e comunque non adeguatamente valutate.

Particolare rilievo hanno assunto le disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile dei soggetti rientranti nel regime di contabilità semplificata, per i quali la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che il reddito imponibile dichiarato non potrà mai essere inferiore a quello risultante per le categorie simili del regime forfettario.

Il comma richiamato se può avere una relativa giustificazione per i soggetti commerciali, soprattutto in considerazione della esiguità dei controlli attuati, delle larghe evasioni esistenti e della necessità per l'erario di reperire « comunque » materia imponibile, risulta difficilmente comprensibile e accettabile quando lo si applica ad una serie di enti non commerciali che, come quelli di cui alla lettera

c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non hanno scopo di lucro.

Tali enti — piccole associazioni sportive, pro-loco, eccetera — non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, e quando quest'ultima è esercitata ha sempre un carattere marginale e comunque complementare ad altre attività principali, più specificamente culturali, assistenziali, ricreative, eccetera.

Non sembra, quindi, a noi proponenti, che l'evasione possa annidarsi in questi settori e ciò è dimostrato indirettamente anche dal fatto che gli enti interessati da questa proposta di solito, per poter perseguire il pareggio di bilancio, debbano ricorrere a finanziamenti privati e, non di rado, anche pubblici.

Non sembra inutile rilevare anche in questa sede che non è improbabile che le norme contenute nel citato comma 6 del-

l'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, potranno generare non poco contenzioso tributario, attesa la non del tutto infondata tesi della illegittimità costituzionale delle stesse.

Dalle considerazioni svolte è sorta la necessità di questa proposta di legge che prevede, appunto, all'articolo 1 la non applicabilità del comma 6 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 agli enti pubblici e privati che non abbiano come scopo principale o esclusivo attività commerciali.

L'articolo 2 ci sembra che consegua dall'accettazione delle motivazioni che stanno alla base dell'articolo 1.

L'articolo 3 regola l'esercizio dell'opzione fra i diversi regimi da parte degli enti suddetti.

L'articolo 4 determina la retroattività delle norme in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

« 6. Il reddito imponibile, tranne che per gli enti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87, non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dall'articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

ART. 3.

1. Gli enti di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare le opzioni previste dal comma 8-*quinquies* dell'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo

1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1989.

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1989.